REGOLAMENTO (CE) N. 2153/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2005

relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 865/2004 prevede la possibilità di applicare un regime di aiuto all'ammasso privato di olio di oliva in caso di grave perturbazione del mercato in talune regioni della Comunità.

(2) Per consentire la rapida attivazione di detto regime in caso di necessità, occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento in questione. Il regime di aiuto all'ammasso privato deve essere basato su contratti stipulati con operatori che offrano sufficienti garanzie e che siano riconosciuti dagli Stati membri a determinate condizioni.

(3) Per potenziare l'effetto del regime sul mercato a livello dei produttori e per facilitarne il controllo, occorre concentrare gli aiuti sull'ammasso di olio di oliva vergine sfuso.

(4) È opportuno disporre di informazioni sull'andamento dei prezzi e della produzione di olio di oliva. Tali informazioni sono necessarie ai fini di un monitoraggio costante del mercato dell'olio di oliva, per poter valutare se si verificano le condizioni di una grave perturbazione.

(5) Per rispecchiare il più possibile la situazione del mercato, l'importo dell'aiuto deve essere determinato per i settori di mercato che lo richiedono. Le categorie di olio sono quelle specificate nell'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 865/2004.

(6) Occorre precisare le informazioni che devono figurare nelle offerte e le modalità per la presentazione e lo sbloglio delle stesse, onde disporre di informazioni esaurienti su ciascuna offerta.

(7) È opportuno che le gare siano indette secondo determinate modalità, in particolare per quanto riguarda i termini per la presentazione delle offerte e il quantitativo minimo di ciascuna offerta presentata. Più precisamente, le offerte devono contemplare un magazzinaggio di lunga durata ed un quantitativo minimo commisurato alla realtà del settore, al fine di poter incidere sulla situazione del mercato.

(8) L'esecuzione dell'offerta deve essere garantita mediante il deposito di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [2], il cui importo e la cui durata siano correlati ai rischi di variazione dei prezzi sul mercato e al numero di giorni effettivi di magazzinaggio che danno diritto all'aiuto.

(9) Per poter essere accettate, le offerte devono essere di importo inferiore o pari all'importo massimo dell'aiuto per giorno di magazzinaggio, da stabilire in funzione della situazione del mercato dell'olio di oliva. Per ciascuna categoria o regione determinata devono essere garantiti la rappresentatività delle offerte e il rispetto dei quantitativi massimi previsti dalla gara.

(10) Occorre precisare gli elementi essenziali da inserire nel contratto. Per evitare disfunzioni del mercato, la durata del contratto deve poter essere modificata dalla Commissione tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni relative al raccolto della campagna di commercializzazione successiva a quella in cui è stato stipulato il contratto.

(11) Per assicurare una gestione adeguata del regime, è necessario specificare le condizioni in cui può essere concesso un anticipo sull'aiuto, i controlli indispensabili del rispetto del diritto all'aiuto, determinate modalità di calcolo dell'aiuto e gli elementi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione.

[1] GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

[2] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

COPIA TRATTA DA GURITEL – GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE